

REGIONE ABRUZZO

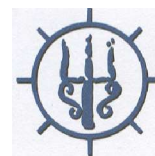
CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA

COMUNE DI GIULIANOVA



PIANO REGOLATORE PORTUALE

PROPONENTE: ENTE PORTO DI GIULIANOVA
LUNGOMARE SPALATO PORTO MOLO SUD - GIULIANOVA LIDO (TE)



Titolo:

STRALCIO NORME TECNICHE ATTUATIVE P.T.P. PROVINCIA DI TERAMO

Progetto	Febbraio 2003	Relazione:	5
Revisione	Gennaio 2009		
Aggiornamento per VAS	Marzo 2017		
Emissione per VAS	Agosto 2018		

Redattori della proposta di PRP-2003 e relativi aggiornamenti:
prof. Ing. Francesco Benedettini (Capogruppo) Ing. Mario Branella prof. Ing. Paolo De Girolamo
Ing. Gabriele De Vincentiis arch. Alida Di Francesco arch. Silvio Ferretti dott. Dimitri Pepe

Revisioni ed aggiornamenti per la procedura di VAS
e per le fasi di intesa, adozione ed approvazione:
Ing. Paolo Contini

TITOLO I

NORME GENERALI

REGIONE ABRUZZO

CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA

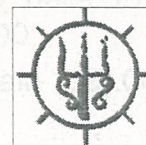
COMUNE DI GIULIANOVA



PIANO REGOLATORE PORTUALE

PROPONENTE: **ENTE PORTO DI GIULIANOVA**

LUNGOMARE SPALATO PORTO MOLO SUD - GIULIANOVA LIDO (TE)

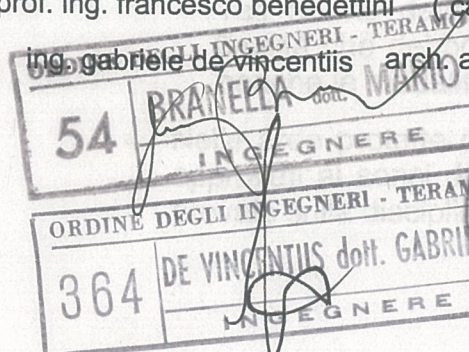


STRALCIO NORME TECNICHE ATTUATIVE P.T.P.

PROVINCIA DI TERAMO

prof. ing. francesco benedettini (capogruppo) ing. mario branella prof. ing. paolo de girolamo

ing. gabriele de vincentiis arch. alida di francesco arch. silvio ferretti dott. dimitri pepe



REGIONE ABRUZZO

CAPITANERIA DI PORTO DI PESCARA

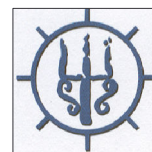
COMUNE DI GIULIANOVA



PIANO REGOLATORE PORTUALE

PROPONENTE: **ENTE PORTO DI GIULIANOVA**

LUNGOMARE SPALATO PORTO MOLO SUD - GIULIANOVA LIDO (TE)



STRALCIO NORME TECNICHE ATTUATIVE P.T.P.

PROVINCIA DI TERAMO

prof. ing. francesco benedettini (capogruppo) ing. mario branella prof. ing. paolo de girolamo
ing. gabriele de vincentiis arch. alida di francesco arch. silvio ferretti dott. dimitri pepe

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1 Finalità, elaborati, contenuti, efficacia ed attuazione del Piano Territoriale.

1. Il Piano Territoriale della Provincia di Teramo (PTP) stabilisce la disciplina di uso e di intervento relative all'intero territorio provinciale.
2. Il PTP è costituito dai seguenti elaborati:
 - Relazione generale, comprensiva anche della relazione socio-economica, che costituisce parte integrante del Piano.
 - Cartografie di Piano costituite da:
 - Planimetrie 1:25.000 – Sistema Ambientale ed Insediativo.
 - Planimetria 1:75.000 – Sistema della mobilità – Riequilibrio e rafforzamento funzionale del sistema insediativo ed amministrativo.
 - Planimetria 1:75.000 – Le Unità Ambientali.

In caso di contrasto prevalgono le indicazioni e prescrizioni delle planimetrie a scala 1/25.000.

Costituiscono altresì documenti di riferimento per le prescrizioni e gli indirizzi contenuti nelle presenti Norme di Attuazione:

 - lo “Studio geologico, geomorfologico ed idrogeologico della Provincia di Teramo” e le relative cartografie allegate in scala 1:100.000;
 - la “Carta dell’Uso del Suolo” della Regione Abruzzo in scala 1:25.000.
3. Il complesso normativo si articola in:
 - Prescrizioni ed indicazioni aventi efficacia diretta ed immediata ai sensi dell’art. 8.11 LR 18/83.
 - Prescrizioni ed indicazioni aventi efficacia giuridica differita all’atto del loro recepimento negli strumenti urbanistici comunali, e di cui dovrà essere precisato in sede di tale recepimento o di elaborazioni di nuovi strumenti urbanistici l’esatto perimetro nel rispetto delle presenti norme.
 - Norme di indirizzo e raccomandazioni dirette alle Pubbliche Amministrazioni, ai fini della formazione di piani e programmi di rispettiva competenza, riferite ad ambiti e perimetri entro cui le suddette Amministrazioni, in sede di recepimento, verificheranno la delimitazione geografica delle previsioni del PTP e ne preciseranno i contenuti normativi, coerentemente con gli indirizzi. Tali norme dettano anche, relativamente a specifici sistemi e settori, le finalità che debbono essere perseguite dagli strumenti urbanistici comunali, nonché le modalità ed i comportamenti da seguire.
4. Nelle aree protette di cui alla L. 394/91, la disciplina definita dai relativi piani, approvati ai sensi della legge medesima, comprese le misure di salvaguardia, prevale sulla disciplina del PTP.

5. Il PTP viene adeguato e reso coerente alla disciplina dei piani di cui all'art. 12 della L. 394/91 nonché dei piani di settore e dei progetti speciali territoriali di cui all'art. 6 della L.R. 18/83 con deliberazione del Consiglio Provinciale, da approvarsi entro 90 giorni dalla vigenza dei piani stessi.
6. I PRG ed i relativi strumenti di attuazione adottati dopo l'entrata in vigore del PTP devono rispettarne la disciplina. I PRG vigenti devono essere adeguati alle previsioni del PTP con varianti allo strumento urbanistico generale comunale, elaborate in conformità alla procedura prevista nella L.R. 18/1983, che saranno adottate entro 6 mesi dall'entrata in vigore dello stesso PTP. A tale disciplina sono sottoposti anche i piani ASI e NSI. In caso di inadempienza da parte dei Comuni, il Presidente della Giunta Regionale, su proposta del Presidente della Giunta Provinciale, nomina un commissario ad acta, in adempimento di quanto previsto nella L.R. 18/1983, art. 88. La verifica di rispondenza dei piani urbanistici comunali alla disciplina del PTP viene effettuata dalla Provincia in sede di coordinamento e di approvazione dei piani suddetti.

STRUMENTI PER L'ATTUAZIONE

7. Sono strumenti di attuazione del PTP:

- i Piani d'Area, riferiti ad ambiti territoriali complessi sovracomunali o comunque di interesse sovracomunale per i quali si richiede la specificazione della disciplina stabilita dal P.T.P. ed il coordinamento della pianificazione e dei programmi dei soggetti istituzionali indicati all'art. 26 delle presenti norme in riferimento a ciascun ambito.

L'ambito di interesse dei Piani d'Area viene indicata nei grafici di P.T.P. in scala 1:75.000. La delimitazione effettiva del territorio sottoposto al piano steso sarà definita e potrà essere modificata dal Piano d'Area stesso; tale modificazione non costituisce variante al P.T.P.

I Piani d'Area sono attuati dai soggetti istituzionali interessati, come sopra individuati, attraverso accordi di programma ai sensi delle Leggi n° 142/90, n° 127/97 e della L.R. n° 70/95, aventi lo scopo di concordare le modalità di partecipazione, anche economico finanziaria, dei diversi soggetti all'attuazione del Piano. In relazione ai contenuti, alle finalità ed ai caratteri prevalenti si distinguono in:

- piani d'area a prevalente matrice insediativa-infrastrutturale, riferiti a situazioni urbane complesse, o ad interventi di rilevanza intercomunale sul sistema insediativo e/o infrastrutturale;
 - piani d'area a prevalente matrice ambientale, riferiti ad aree agricole periurbane e ad aree con marcate valenze naturalistiche e/o ricreative; sono ricompresi in questi anche i progetti di recupero e restauro ambientale delle aree connotate da fenomeni di degrado in atto.
- i Progetti guida di Settore, relativi alle competenze specifiche di intervento della Provincia di cui alla L. n° 142/90 ed alla L.U.R. n° 70/95.

Gli strumenti di attuazione del P.T.P. sono elaborati su iniziativa diretta dell'Amministrazione Provinciale.

Gli strumenti attuativi possono essere elaborati dalla Società consortile (L. 8 Giugno 1990, n. 142, art.25), anche mista, costituita dai comuni partecipi dell'Area e dalla Provincia, mirata allo specifico obiettivo della formazione del Piano o del Progetto Guida.

Rappresentati con cartografia nella scala 1/10.000, ed eventualmente maggiore, i piani devono comunicare gli elementi non negoziabili, assunti come strutturanti l'attuazione.

I piani di Area ed i Progetti guida di Settore sono adottati dal Consiglio Provinciale, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Ufficio del Piano Provinciale e dal Servizio Urbanistico Provinciale.

Successivamente all'adozione, i piani sono sottoposti alle osservazioni, secondo le modalità previste dalla LR 18/83 per il PTP, delle Amministrazioni Comunali interessate che possono esprimere integrazioni alle previsioni e prescrizioni dello strumento attuativo.

Gli strumenti attuativi vengono definitivamente approvati dal Consiglio Provinciale, che in tale sede può recepire le integrazioni suggerite dai Comuni.

In presenza di contraddittorio tra Amministrazioni Comunali, e Amministrazione Provinciale, nel merito delle decisioni il piano attuativo viene trasmesso alla Regione, che decide nel merito.

8. I Piani guida d'Area hanno contenuti urbanistici e programmatori: fissano le regole di intervento e di riorganizzazione urbanistica e funzionale degli ambiti interessati, in attuazione delle prescrizioni e degli indirizzi fissati dalle presenti Norme di Attuazione; nel contempo definiscono le risorse e le forme di finanziamento attivabili per la realizzazione per gli interventi specifici previsti.

Art. 2 Approvazione, durata e modalità di revisione del PTP e dei programmi pluriennali.

1. La Provincia adotta, con deliberazione consiliare, programmi pluriennali, in relazione alla durata del mandato amministrativo, per l'attuazione del PTP, con riferimento alle previsioni e agli obiettivi del programma regionale di sviluppo. I programmi di attuazione temporalizzati vanno redatti con riferimento al tempo del mandato amministrativo, con indicazione delle implicazioni nella programmazione del successivo ciclo amministrativo.

Nei sessanta giorni successivi alla pubblicazione dei programmi i Comuni possono inviare alla Provincia osservazioni e proposte che verranno inviate alla Regione con il programma adottato, ai fini di accertare la conformità agli indirizzi regionali della programmazione.

Dopo la verifica regionale il programma viene definitivamente approvato dal Consiglio Provinciale.

2. Con scadenza pari a quella di cui al precedente 1° comma, a partire dalla data di approvazione del Piano Territoriale, la Provincia adotta un documento di

verifica dell'attuazione del piano stesso. Il documento segue quindi la procedura di cui ai commi 2,3,4,5 dell'art. 8 della L.R. 18/83.

La Provincia apporta le modifiche conseguenti al Piano Territoriale con le procedure stabilite dall'art. 8 L.R. 18/83 commi 6,7,8.

Art. 3 Strutture e strumenti tecnico-amministrativi per la gestione del Piano.

1. Ai fini della formazione, della gestione e della revisione periodica del PTP, con particolare riferimento al coordinamento delle attività proprie e di quelle dei Comuni, è istituito un apposito Ufficio Provinciale di Piano.

L'Amministrazione Provinciale definirà le modalità organizzative dell'Ufficio e la sua articolazione con riferimento alla pianta organica (L. 8 Giugno 1990, n. 142, art. 4/5).

L'Ufficio di Piano cura le attività di rilevazione, elaborazione delle conoscenze, osservazione delle dinamiche delle trasformazioni territoriali, da accertare attraverso l'apposito sistema informativo territorializzato, di cui curerà l'aggiornamento nel tempo.

L'Ufficio emana direttive ai Comuni ed agli Enti, finalizzate alla raccolta catalogata e tematica dei contenuti degli strumenti urbanistici comunali, dei programmi di opere pubbliche, di progetti di ruolo urbano e territoriale, di iniziativa comunale, o di iniziativa degli Enti funzionali.

L'Ufficio può promuovere rilevazioni campionarie tematizzate, concernenti specifiche conoscenze, incisive nell'esercizio delle funzioni amministrative di competenza provinciale.

L'Ufficio Provinciale di Piano curerà l'efficace comunicazione della conoscenza acquisita ai Comuni, alle Comunità Montane, alla Regione, agli Enti funzionali, così da assicurare un'adeguata informazione e partecipazione alla gestione del PTP.

L'Ufficio Provinciale di Piano promuove altresì il coordinamento metodologico concernente la formazione dei piani urbanistici comunali, finalizzato al loro adeguamento alle disposizioni del P.T.P., teso alla definizione di un unitario linguaggio attraverso cui si predispongano le scelte aventi incidenza nella tutela e nell'uso, facente riferimento ai seguenti aspetti:

- Modalità di tutela ed uso; unità di suolo di riferimento; categorie di uso antropico; categorie di intervento; procedimento di attuazione del piano; natura dell'atto amministrativo conseguente; oneri correlati o meno; rappresentazione prestazionale, ed amministrativa della descrizione - interpretazione dello stato di fatto; rappresentazione prestazionale, ed amministrativa delle scelte di piano urbanistico comunale;
- La conservazione; la modificazione degli attuali modi di uso urbani per nuovi usi urbani; la trasformazione d'uso, dall'uso agro - silvo - pascolivo ad uso insediativi. Le suddette configurano le prioritarie modalità di tutela ed uso assunte nel piano urbanistico comunale;

- La perimetrazione di unità di suolo, dedotta dall'articolazione in ambito, sottosistema, nucleo urbano, distretto , zona e sub-zona di piano;
- Gli usi del suolo, facenti riferimento all'uso urbano, periurbano ed extra urbano. Agli usi suddetti va ricondotta la classificazione di cui al D.M. 1444/1968, concernente lo stato di fatto, nonché le scelte d'uso proposte nel piano urbanistico comunale;
- Le categorie di intervento facenti riferimento: alla manutenzione ordinaria e straordinaria, al restauro o risanamento conservativo, alla ristrutturazione edilizia parziale ed integrale, come espressione della modalità di uso e tutela volta alla conservazione, pur in presenza di modificazioni di destinazioni funzionali. La ristrutturazione urbanistica e la riqualificazione urbana, facenti riferimento alla modalità di tutela ed uso volta alla modificazione. Le espansioni insediative, con le morfologie e funzioni correlate, espressione della modalità di tutela ed uso volta alla trasformazione.

Il procedimento attuativo del piano urbanistico comunale si articola in differito (piano particolareggiato o equivalente, lottizzazione di suolo in unità fabbricabili); o diretto (concessione convenzionata, concessione semplice onerosa; autorizzazione; denuncia asseverata).

Qualora attuato attraverso intervento privato, la socializzazione del suolo per gli usi pubblici va posta tra i costi del procedimento attuativo, a carico degli specifici attuatori, assumendosi che:

- gli spazi minimi integranti gli usi funzionali, prescritti nel piano urbanistico comunale, sono totalmente a carico dei soggetti attuatori, attraverso cessione di aree ed assunzione di costi effettivi di produzione;
- gli oneri di urbanizzazione di concessione sono volti alla produzione di beni pubblici di rango comunale;
- il plusvalore conseguente alla destinazione d'uso in aree di modificazione o trasformazione formulata nel piano urbanistico comunale deve ritornare al pubblico attraverso cessione di aree e/o produzione di beni di interesse pubblico previsti nel piano.

TITOLO II

ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL PIANO

CAPO I

SISTEMA DELLE RISORSE AMBIENTALI E CULTURALI

Art . 4 Unità ambientali.

1. Sono componenti del sistema ambientale e culturale le UNITA' AMBIENTALI individuate dal PTP come "ambiti morfologici omogenei" e riportate nella relativa tavola in scala 1:75.000, nonché le aree, gli ambiti ed i beni puntuali individuati nelle tavole in scala 1:25.000 e disciplinati dagli articoli del presente Titolo.
2. Il PTP, per ciascuna unità ambientale, individua con apposite schede, i seguenti caratteri:
 - descrizione;
 - approfondimenti analitici da sviluppare in sede di strumentazione attuativa del PTP e di redazione dei PRG;
 - funzioni svolte ed obiettivi da perseguire;
 - direttive alla pianificazione di settore ed alla programmazione di Enti ed Amministrazioni;
 - direttive alla pianificazione generale di livello comunale e sovracomunale.

Art. 5 Aree ed oggetti di interesse biologico.

1. Nelle planimetrie 1:25.000 sono individuate, attraverso unica perimetrazione le diverse unità di suolo, le aree e gli oggetti di interesse bioecologico.
Le aree e gli oggetti sono ricondotte alle seguenti categorie:
 - aree di tutela della costa e dell'arenile;
 - boschi ed aree boscate;
 - aree ripariali e zone umide;
 - biotopi;
 - unità geomorfologiche e formazioni geologiche (geotopi);All'interno del suddetto perimetro sono ricomprese anche le aree A1 del vigente PRP
2. Le prescrizioni del presente articolo hanno efficacia diretta; i Comuni in sede di formazione degli strumenti urbanistici sulla base di analisi approfondite debbono:
 - individuare, sulla base delle indicazioni dei successivi commi, le singole aree ed oggetti di cui al comma 1,

- precisare le norme di tutela, uso e di intervento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni generali e specifiche relative a ciascuna categoria.
3. Al fine della conservazione dei caratteri strutturanti naturali, non sono sostanzialmente ammesse trasformazioni dello stato di fatto dei luoghi se non finalizzate al risanamento e restauro ambientale, alla difesa idrogeologica, alla salvaguardia e corretto uso delle risorse e dei valori biologici, ambientali e paesaggistici; viene quindi escluso l'intervento dedotto da modalità di tutela ed uso comportante trasformazione insediativa.
- Fermo restando il rispetto delle limitazioni d'uso e d'intervento previste da vigente PRP, gli interventi attivi di riqualificazione ambientale da prevedere sono riportati nei successivi commi e nelle schede delle unità ambientali. Si ritengono compatibili gli interventi finalizzati alla conservazione con valorizzazione dei biotopi, comportanti l'uso ricreativo e scientifico culturale.
4. Nelle aree di cui al presente articolo la realizzazione di linee di comunicazione (viaria, ferroviaria), di impianti a rete o puntuali per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime, è subordinata alla loro previsione mediante strumenti di pianificazione e programmazione nazionali, regionali o provinciali e di altri enti locali, ed in ogni caso alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto di quanto disposto al presente articolo.
5. Nelle aree di tutela della costa e dell'arenile dovranno essere prioritariamente previsti:
- la salvaguardia degli impianti (boschi, pinete, ecc.) e degli equipaggiamenti (alberature lungo cigli stradali e fossi, filari, ecc.) vegetazionali esistenti;
 - interventi di recupero naturalistico e di rinaturalizzazione mediante opere di ricostruzione del manto vegetale costiero e dei boschi retrostanti;
 - interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina effettuati mediante restauro e/o ricostituzione ove possibile dell'apparato morfologico e vegetazionale dei cordoni dunali e ripascimento artificiale protetto delle spiagge;
 - delocalizzazione di impianti, strutture e edifici prossimi alla fascia dell'arenile, presenti nei tratti di costa non ancora urbanizzati.

Saranno inoltre ammessi soltanto:

- l'uso balneare per la fascia dell'arenile, regolamentato da appositi piani attuativi di utilizzazione e definizione delle attività balneari e nautiche (piani spiaggia). All'interno di detta area, e comunque entro la fascia ricompresa tra la battigia e la prima strada ad essa parallela, deve essere promosso il trasferimento in aree limitrofe degli impianti richiedenti strutture edilizie stabili o prescritto il loro accorpamento mediante interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione senza aumento dei volumi preesistenti; le nuove attrezzature di servizio alla balneazione dovranno essere realizzate unicamente con elementi amovibili e/o precari e comunque a distanza non inferiore a ml. 100 dagli sbocchi a mare di corsi d'acqua e di scarichi di

reflui. Pontili di limitate dimensioni e con sporgenza complessiva in acqua inferiore a ml. 100 potranno essere realizzate a condizione che venga garantita la non alterazione del regime delle correnti e del trasporto solido netto lungo riva;

- l'uso turistico-ricreativo all'esterno della fascia dell'arenile, mediante la realizzazione di accessi e percorsi unicamente pedonali e/o ciclabili che non comportino alterazioni dei suoli, spazi di sosta pedonale, zone alberate e radure destinabili ad attività del tempo libero, pinete costiere, parchi ed aree a verde con attrezzature amovibili e/o precarie con l'esclusione di impianti sportivi e di spettacolo specialistici o a grosso concorso di pubblico, ristrutturazione dei fabbricati esistenti senza aumento della cubatura e della superficie di sedime purché vincolati ad usi a servizio dell'attività balneare e ricreativa (spogliatoi, punti di ristoro, servizi igienici);
- l'uso turistico ricettivo, limitatamente alle attrezzature ricettive all'aria aperta (campeggi) esistenti alla data di adozione del presente PTP, senza aumento delle relative superfici di pertinenza; servizi ed attrezzature dovranno essere realizzati con elementi amovibili e/o precari e distare non meno di ml. 100 dalla linea di battigia;
- l'uso agricolo, limitatamente all'ordinaria utilizzazione dei suoli, esclusa la realizzazione di nuove residenze.

Per quanto riguarda le pinete costiere esistenti e di nuovo impianto, dovranno essere previste specifiche normative d'uso che ne regolamentino l'accessibilità individuando attraversamenti e spazi di sosta pedonali debitamente protetti, gli ambiti di accessibilità regolamentata e gli ambiti di totale chiusura.

Negli interventi dovrà essere evitata la formazione di infrastrutture fuori terra con giacitura parallela alla costa e dovranno essere garantiti un coefficiente di permeabilizzazione dei suoli non inferiore al 90% della superficie territoriale ed una densità arborea minima pari a 80 alberi/ha.

Nelle aree di tutela della costa e dell'arenile gli interventi saranno attuati mediante piani attuativi di utilizzazione o Piani guida d'Area. In assenza di detti piani potranno attuarsi solo interventi di difesa dai fenomeni erosivi e di ingressione marina, interventi di conservazione e tutela degli impianti vegetazionali esistenti, interventi volti all'utilizzazione agricola dei terreni nei limiti attuali di superficie di coltura e senza alterare i caratteri del suolo. Gli edifici, gli impianti e gli stabilimenti esistenti potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di adeguamento igienico-funzionale.

6. Nei boschi e nelle aree boscate sono ammessi, nel rispetto di quanto disposto dai Piani pluriennali di assestamento forestale di cui alla L.R. n°38/82, esclusivamente:
- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica ed interventi di forestazione protettiva;
 - le normali attività selvicolturali (tagli colturali e di produzione) ;
 - le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo.

Nei boschi di alto fusto gli interventi silvocolturali dovranno favorire le specie spontanee autoctone.

E' fatto divieto di procedere a movimenti di terra e scavi , di costituire discariche di rifiuti di qualsiasi natura, di aprire nuovi percorsi e piste veicolari se non per l'espletamento delle funzioni di vigilanza e protezione forestale, di realizzare nuove costruzioni non strettamente connesse alla conduzione del bosco entro una fascia di ml. 100 dai confini dell'area boscata.

Saranno ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui manufatti esistenti qualora ammissibili con le finalità di tutela del bosco.

7. Le aree ripariali e zone umide comprendono oltre agli invasi ed agli alvei in evoluzione delimitati dalla prima scarpata significativa che taglia i depositi alluvionali stabilizzati, gli alvei regimati e le fasce latitanti influenzate dalla presenza fluviale (aree golenali, aree coperte da vegetazione ripariale, aree interessate da meandri fossili, piane di esondazione, casse di espansione). In tali aree non sono consentiti usi ed interventi di tipo insediativo, infrastrutturale ed estrattivo al fine di consentire la libera divagazione e l'espansione naturale delle acque anche di piena.

Entro gli alvei regimati o in evoluzione sono in particolare esclusi:

- i restringimenti dell'alveo dovuti ad attraversamenti di infrastrutture se non subordinati alla contestuale realizzazione di opere di compensazione dei volumi persi;
- gli interventi di canalizzazione ed impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde;
- l'escavazione e l'attività di prelaborazione di inerti.

Nelle aree ripariali e zone umide dovranno essere prioritariamente attuati::

- l'eliminazione e rilocalizzazione delle attività e dei manufatti in contrasto con le prescrizioni e le finalità del presente comma;
- interventi di riqualificazione e sviluppo della fascia perifluviale di vegetazione ripariale, con funzioni di arricchimento paesaggistico e di corridoio biologico e faunistico tra ecosistemi interni e costieri;
- la rinaturalizzazione dei tratti fluviali artificializzati attraverso l'adozione di tecniche di ingegneria naturalistica;
- interventi di difesa idrogeologica , limitati alle zone di effettivo rischio, privilegiando interventi di ingegneria naturalistica (contenimento morbido, briglie selettive, controllo apporto detritico), e comunque difese trasversali a quelle spondali;
- la redistribuzione ed asportazione dei sedimenti eccedenti conseguenti al sovralluvionamento con riduzione del volume di alveo utile di piena. Le alluvioni asportate dovranno essere prioritariamente utilizzate per il ripascimento dell'alveo di pertinenza ed il riempimento delle eventuali cave dismesse nei terrazzi connessi all'asta; solo dopo detti ripristini funzionali potranno essere utilizzate a scopi estrattivi;

Sono inoltre ammessi:

- all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione la realizzazione di parchi fluviali con l'esclusione di attrezzature che non siano amovibili e/o precarie e di ogni opera comportante l'impermeabilizzazione dei suoli;
- all'esterno degli alvei e delle fasce di esondazione l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo con l'esclusione della realizzazione di manufatti ed opere fisse, e purché non comportino rischi inquinanti per le falde;
- gli attraversamenti infrastrutturali purché esclusivamente trasversali e nel rispetto di quanto prescritto al comma 4 del presente articolo.

Le previsioni di Parchi fluviali saranno attuate mediante Piani guida d'Area dalla Provincia e/o da comuni in forma associata, oppure Piani Particolareggiati Attuativi promossi da singoli comuni.

Gli interventi di escavazione ed estrazione di materiali litoidi, di captazione e sbarramento delle acque dovranno essere controllati e regolamentati attraverso Progetti guida di Settore relativi alle singole aste fluviali predisposti dagli Enti competenti sul demanio fluviale, o indicati dalla Regione.

I progetti di ripristino delle aree di cava dismesse o revocate come incompatibili saranno finalizzati alla creazione di biotopi artificiali (aree umide), di boschi ripariali, opere di sicurezza idraulica (casce di espansione) o anche di aree turistico-ricreative se esterne agli alvei ed alle fasce di esondazione.

8. Le aree caratterizzate dalla presenza di biotopi ed endemismi, le unità geomorfologiche e le formazioni geologiche (geotopi), dovranno essere disciplinate da specifici Piani d'area a matrice ambientale di iniziativa regionale, provinciale o comunale; in assenza di detti Piani sono consentite soltanto :

- le attività di ricerca , studio ed osservazione scientifica;
- l'ordinaria utilizzazione agricola e l'attività zootecnica aziendale e interaziendale di tipo non intensivo sui suoli già adibiti a tali usi, con divieto di mutare la qualità delle colture in atto, qualora trattasi di endemismi o biotopi;
- la gestione dei boschi nel rispetto di quanto disposto al precedente comma;
- le attività escursionistiche;
- interventi volti a contenere od eliminare eventuali fenomeni di dissesto e di degrado idrogeologico.

E' comunque vietato qualunque intervento di modificazione dello stato e della qualità dei suoli, il danneggiamento e l'asportazione di specie floristiche e di elementi geologici e mineralogici, lo scarico e l'abbandono di rifiuti.

CAPO II

SISTEMA INSEDIATIVO

.Art.18 Insediamenti residenziali.

1. Nella planimetria di piano 1:25.000 sono individuati a fini ricognitivi gli insediamenti prevalentemente residenziali, centri abitati, nuclei ed aree caratterizzate da insediamenti sparsi tuttora utilizzati e/o recuperabili a nuovi usi, con indicazione sommaria dei centri storici.
2. I Comuni, in sede di adeguamento al PTP ai sensi dell'art. 1 comma 6 delle presenti norme, di formazione dei propri strumenti urbanistici e di variante generale di quelli vigenti, dovranno analizzare e delimitare attentamente i sistemi insediativi, in rapporto alle categorie stabilite dal Piano Territoriale, allo scopo di promuovere il loro consolidamento e la loro integrazione con gli insediamenti produttivi e con i servizi, escludendo la diffusione sul territorio di episodi edilizi monofunzionali e privi di adeguata connessione.
3. Il Piano Territoriale, in relazione anche alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti ai sensi dell'art. 88 della L.R. 18/83, articola il sistema insediativo nelle seguenti categorie:
 - tessuti urbani storici;
 - tessuti urbani recenti consolidati;
 - tessuti urbani recenti in via di consolidamento;
 - nuclei ed insediamenti sparsi;
 - insediamenti monofunzionali;
 - ambiti per il riordino, il completamento e l'espansione compatibile degli insediamenti.
4. Prescrizioni ed indirizzi particolari riguardano ciascuna categoria:
 - per i tessuti urbani storici individuati, con riferimento anche alle schede dei beni urbanistici, architettonici, archeologici, i Comuni debbono dotarsi di una disciplina urbanistica esecutiva, in conformità e nel rispetto di quanto disposto all'art. 10 delle presenti N.T.A., che, in ragione del significato storico, culturale e funzionale, preveda la tutela e la riconoscibilità della struttura urbana esistente attraverso il mantenimento e il recupero dei suoi elementi costitutivi;
 - per gli insediamenti recenti consolidati, la struttura urbana è completa ed il livello di infrastrutturazione urbanistica idoneo. L'obiettivo da perseguire è quindi rappresentato dall'aumento della qualità urbana e dal controllo della complessità funzionale. Pertanto saranno destinati di massima ad interventi

di manutenzione qualitativa finalizzati all'integrazione degli spazi collettivi pubblici e per la mobilità, senza aumenti dei carichi urbanistici salvo limitati completamenti.

In sede di pianificazione urbanistica comunale verranno previste le modalità per gli interventi di completamento edilizio, di recupero del patrimonio edilizio esistente e, nelle zone classificate di degrado urbanistico secondo quanto disposto al precedente art. 17 comma 3, di riqualificazione o di ristrutturazione urbanistica. Per questi insediamenti va inoltre salvaguardato e rafforzato il carattere di "centralità" urbana attraverso: interventi sulla mobilità (pedonalizzazione e valorizzazione del trasporto pubblico) e sull'arredo degli spazi pubblici; la conservazione della molteplicità di usi presenti;

- per gli insediamenti recenti in via di consolidamento, caratterizzati da tessuti urbani esistenti a debole complessità funzionale quasi esclusivamente residenziali o da nuovi insediamenti in corso di attuazione, in sede di pianificazione comunale vanno individuati e rafforzati gli elementi di struttura urbana esistenti e va completata la dotazione di servizi puntuali e di relazione. Dovrà inoltre essere perseguita l'integrazione delle destinazioni d'uso, in particolare per quanto riguarda i settori a contatto con gli assi di penetrazione urbana, e l'incentivazione delle occasioni di diversificazione ed integrazione funzionale;
- per i nuclei ed insediamenti sparsi, in sede di pianificazione comunale vanno precisati i perimetri e va verificata la possibilità di completamento in rapporto sia alla dotazione infrastrutturale esistente, sia al rispetto dell'assetto morfologico naturale, assunti come limite all'offerta prevedibile, ed escludendo ulteriori espansioni;
- gli ambiti per il riordino, il completamento e l'espansione tengono conto delle previsioni di PRG vigenti non attuate e compatibili con le prescrizioni di PTP relative al sistema ambientale, nonché recenti episodi di crescita edilizia, non soltanto residenziale, sorti intorno a nuclei di debole complessità formati generalmente in rapporto ai caratteri produttivi del territorio agricolo. Questi ambiti costituiscono quindi riferimento per la localizzazione delle previsioni espansive dei piani.

In ogni caso solo ad avvenuto esaurimento delle previsioni espansive degli insediamenti di cui ai precedenti punti, sarà ammissibile, in sede di pianificazione urbanistica comunale, la previsione di ulteriore crescita, che comunque non comprometta la funzionalità e l'efficienza della viabilità e delle infrastrutture esistenti e garantisca il rispetto dei criteri e delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 17 delle presenti Norme.

ALLEGATO 2

Schede unità ambientali “Indirizzi per le unità ambientali, art. 4 NTA”

SCHEDA UNITA' AMBIENTALE

Costa

Costa caratterizzata da paesaggio urbano

A.UNITA' AMBIENTALE

COSTA

1. DESCRIZIONE E FUNZIONI

Descrizione.

Comprende l'area della piana costiera generalmente stretta, con profondità variabile da qualche decina di metri fino ad oltre 100 metri, costituita da sedimenti prevalentemente sabbiosi o sabbioso-ciottolosi, e la retrostante prima quinta della fascia collinare periadriatica costituita da terreni appartenenti alle argille sabbiose grigio-azzurre (plioceniche) che si collega alla piana costiera con versanti debolmente acclivi.

Sono presenti diffusi fenomeni di erosione costiera con consistenti arretramenti della linea di riva.

L'insediamento storico, prevalentemente concentrato, si colloca sui crinali affacciati verso mare, in corrispondenza generalmente degli affioramenti ipogei dei conglomerati fossili di origine marina, ed appare fortemente relazione alla morfologia dei luoghi (schemi ad avvolgimento summitali e lineari di crinale).

Lungo la piana costiera l'insediamento storicizzato era prevalentemente rurale con la presenza di sistemi di appoderamento incentrati su ville e masserie padronali.

Solo nell'ultimo secolo si è andato sviluppando l'insediamento più propriamente costiero, in particolare a partire dal primo dopoguerra.

Attualmente questo contesto è caratterizzato da un elevato livello di urbanizzazione ed infrastrutturazione.

Il quadro morfologico e paesaggistico è quindi caratterizzato dall'alternarsi di tratti in cui la ridotta profondità della piana costiera e la maggiore acclività del versante determina uno stretto rapporto percettivo e funzionale, tra i centri storici di crinale, il versante collinare stesso, e l'edificato attuale attestato lungo la linea dell'arenile, e tratti in cui la maggiore profondità della piana e la più debole acclività del versante

determinano una fascia di mediazione agricolo-collinare e rapporti percettivi di “secondo orizzonte” tra insediamenti costieri ed insediamenti storici di crinale. L’assetto vegetazionale è quasi esclusivamente connotato dall’utilizzo agricolo a seminativo arborato e colture specializzate (olivo, vite), con consistenti presenze nella piana costiera, in particolare in prossimità degli ambiti di foce meno antropizzati di colture orticole ed orto-frutticole.

L’intensa antropizzazione ha comportato un’intensa artificializzazione delle componenti naturali quindi gli elementi vegetazionali caratterizzanti l’originario paesaggio (le selve costiere, l’ambiente dunale) sono presenti solo come sporadiche e degradate “campionature” (vegetazione ripariali, pinete litoranee, endemismi dunali di Cerrano).

Caratteristiche geomorfologiche prevalenti.

La fascia costiera è costituita da sedimenti prevalentemente sabbiosi, ai quali in profondità si intercalano livelli di limi sabbiosi e/o argillosi e da sabbie a grana medio-fine in corrispondenza dei pochi lembi di dune residue. Tra la linea di riva ed i rilievi collinari sono talora presenti depositi limo-argillosi e/o limo-sabbiosi di ambiente lagunare.

I retrostanti rilievi collinari sono caratterizzati da dorsali ampie e versanti debolmente acclivi e sono costituiti da terreni argilloso-sabbiosi con vario tenore di calcite, nel complesso fortemente addensati o parzialmente cementati.

La sommità di questi rilievi è spesso costituita da affioramenti di lembi residui di depositi sabbioso-conglomeratici di chiusura della successione plio-pleistocenica marina.

All’interno di questa formazione sono presenti sorgenti salate, generalmente associate ad emissioni di fanghi noti come *vulcanelli di fango* (Pineto).

L’erosione costiera, con conseguente arretramento della linea di riva costituisce un grave fenomeno che interessa, con la parziale esclusione del tratto centrale tra Tortoreto e Cologna, la gran parte della costa teramana, ed è riconducibile, oltre che a fattori climatici, soprattutto ad interventi antropici quali l’irrigidimento di tratti del litorale a seguito dei processi di urbanizzazione, la distruzione del sistema dunale, il prelievo indiscriminato di inerti dagli alvei fluviali, gli interventi di artificializzazione (cementificazione) di molti di questi.

Trasformazioni insediative.

L’espansione dell’insediamento moderno che ha investito la fascia della piana litoranea e le prime propaggini dei versanti collinari costieri, con una forte accelerazione a partire dagli anni ’50, ha avuto come elemento propulsivo e strutturante il fascio infrastrutturale costituito dalla SS. Adriatica e dalla ferrovia, affiancate nel tratto settentrionale anche dalla tracciato della autostrada A-14.

Lungo tale asse infrastrutturale l’edificazione tende a saldarsi senza soluzione di continuità, mentre permangono a contatto con l’arenile zone ancora libere o scarsamente urbanizzate determinate anche dalla frequenza delle aree di foce.

L’insediamento litoraneo consta quindi di elementi continui (ferrovia, SS. Adriatica, insediamenti attesati su di esse) ed elementi di discontinuità (margine collinare, foci dei fiumi, insediamenti lungo l’arenile).

Si possono inoltre distinguere due modalità insediative distinte:

- la prima (C1) relativa al tratto meridionale, da Silvi fino a Cologna, in cui la ridotta profondità della piana costiera e la maggiore acclività del versante, determinando una più stretta relazione (storica e funzionale) tra i centri di crinale

e le espansioni costiere che danno luogo ad una crescita edilizia di queste ultime anche lungo le direttrici di collegamento trasversale (tratto Silvi – Pineto) e sulle prime propaggini del versante (Silvi e Roseto).

Le magliature urbane si articolano lungo il vecchio tracciato della SS. 16, con organizzazione spaziale a scacchiera che ha come limite interno, ormai angusto, il piede del versante o i nuovi tracciati di by-pass della stessa SS. 16. Le densità edilizie si presentano scalari dalla costa verso l'entroterra e pressoché compatte. Lungo l'asse principale le densità sono mediamente costanti e si abbassano simmetricamente agli estremi dando luogo a frange di edificazione più rada.

Le parti centrali di questi insediamenti lineari vengono "residenzializzate" dagli abitanti, mentre le residenze turistiche si spostano verso gli ambiti periferici.

Avviene così un processo di sostituzione di funzioni commerciali nel senso est – ovest ed un processo di sostituzione residenziale in seno nord – sud.

In quest'ambito i perimetri urbani sono ancora nettamente distinti con ampi settori scarsamente urbanizzati, prevalentemente agricoli che si interpongono, anche se sono in atto processi di intrusione in queste aree di insediamenti commerciali a scala territoriale;

- la seconda (C2) relativa al tratto settentrionale, da Giulianova a Martinsicuro, è generalmente caratterizzata dalla maggiore profondità della piana e dalla più debole acclività del versante, che determinano una fascia di mediazione agricolo-collinare e rapporti funzionalmente meno diretti tra insediamenti costieri ed insediamenti storici di crinale, salvo che per Giulianova dove non si presenta una soluzione di continuità netta tra l'insediamento antico alto e lo sviluppo edilizio moderno sul litorale.

In quest'ambito la saldatura edilizia dei centri coinvolge anche le aree lungo il litorale configurando un unico insediamento arteriale complesso, impostato sulla SS. 16 e sui raddoppiamenti paralleli alla stessa, dal Tordino al Tronto, in cui il tracciato della SS. 16 si va qualificando come "strada mercato", riferimento localizzativo di attività produttive in particolare terziarie e commerciali della grande distribuzione, legate alla riconversione della produzione contoterzista del distretto produttivo della Val Vibrata ed all'industria turistica.

I poli di questa organizzazione tendono a ricollocarsi in relazione con i nodi di intersezione dei sistemi vallivi con il sistema costiero.

Funzioni ed usi attuali

Lo sfruttamento insediativo, turistico e produttivo di quest'ambito appare ormai oltre la soglia della congestione e della compatibilità ambientale, in particolare in termini di carenza ed inadeguatezza delle infrastrutture tecnico-sanitarie (depurazione delle acque, approvvigionamento idrico).

La mancata diversificazione e qualificazione dell'offerta turistica rischia di essere penalizzante rispetto ad una domanda che si è venuta facendo qualitativamente selettiva, soprattutto in ordine ai servizi ed alla qualità ambientale complessiva.

Lo sviluppo recente dell'insediamento costiero, e la sua ulteriore infrastrutturazione, sta compromettendo anche il precario equilibrio agricolo della fascia pre-collinare innescando processi di diffusione e frizione insediativa sui primi versanti collinari (Martinsicuro, Colonnella, Tortoreto, Silvi) che rischia tra l'altro di essere consolidata da singole scelte di pianificazione locale slegate da

considerazioni complessive a scala di intera unità insediativa e di unità ambientale, in particolare per quanto riguarda nuove previsioni di insediamenti turistici collinari.

1. RUOLI SPECIFICI ED INDIRIZZI.

Ruolo strategico.

L'alto livello di antropizzazione e di sviluppo insediativo che caratterizza l'intera fascia costiera teramana non consente di ipotizzare ulteriori livelli di crescita, ma sposta sostanzialmente i termini per una riqualificazione e ridefinizione formale dell'insediamento, sui concetti di "riconversione" della crescita e di "limite" delle risorse fisiche ed alla loro disponibilità.

Infatti, il perseguimento di obiettivi strategici quali la crescita della qualità dell'offerta attraverso quei servizi che configurano l'ambiente dell'attività turistica, la maggiore articolazione delle tipologie di fruizione turistica con l'estensione dei flussi alla collina litoranea, passa per la concreta individuazione di interventi di risanamento ambientale e la ridefinizione di usi compatibili come garanzia di equilibrio non solo tra insediamenti e territorio naturale/agricolo, ma soprattutto all'interno delle componenti dell'insediamento.

La connotazione di spazio agricolo della quasi totalità del territorio non edificato e la rottura di un equilibrio storico con i fenomeni di urbanizzazione ed infrastrutturazione così diffusa, impongono di riconsiderare il territorio nelle sue valenze "economiche" complessive, per verificare i reali gradi di trasformabilità, i reali fabbisogni sia in termini di tipologie insediative che di qualità complessiva dello spazio.

Nel caso della costa, infatti, a fronte di una qualità ambientale complessiva molto bassa, la tutela dei residui valori ambientali e paesaggistici, tanto del territorio urbanizzato che di quello agricolo, pur se reperibili a livello puramente "campionario" (lombi di vegetazione ripariale, residui delle pinete costiere, ambienti delle coltivazioni tradizionali a seminato arborato e legnose-agrarie), assume, in presenza di un peso rilevante di un'industria (turistica) in crisi di offerta, il carattere di tutela degli stessi valori economici.

Va fatto lo sforzo di cogliere, nella pianificazione locale, quei punti ancora riconoscibili della geografia storica e "naturale" dell'area, qualificabili come oggetti di una possibile politica di tutela e valorizzazione (centri storici, sistemi insediativi stratificati, emergenze percettive, sistemi vegetazionali puntuali) capace di ridefinire il paesaggio nei suoi valori evolutivi.

Si tratta di operare in termini di riqualificazione delle volumetrie esistenti, ritornando ad operare anche sui tessuti recenti non consolidati per aggiungere "stratificazione" e "qualità", come valore storico, culturale ed ambientale, riducendo drasticamente spinte espansive, ormai inconciliabili con la stessa crisi della domanda quantitativa di residenzialità turistica.

Altrettanto importante in quest'ottica è la tutela dei caratteri del paesaggio agricolo dei versanti collinari e della morfologia e delle emergenze percettive dell'insediamento storico di crinale.

Infine deve essere affrontata la riqualificazione in sede della SS. 16 come asse interurbano senza interferenze funzionali dirette con l'edificato, attraverso la riorganizzazione delle fasce adiacenti e l'organizzazione degli attuali insediamenti sulle perpendicolari.

Azioni di trasformazione coerente:

- produzioni agricole per il consumo di qualità e fortemente connotate, purché attuate con tecniche bio-compatibili;
- utilizzo delle aree non ancora o scarsamente urbanizzate (varchi e discontinuità del sistema insediativo) per interventi di rinaturalizzazione che permettano un recupero dell'ambiente costiero;
- creazione di parchi agricoli collinari per la tutela degli aspetti paesaggistici delle coltivazioni agricole tradizionali dell'ulivo, della vite e del seminativo arborato, che definiscano, tra gli altri, eventuali interventi di ricomposizione fondiaria necessari per la ristrutturazione della produzione agricola o la salvaguardia ambientale e geologica, diritti di superficie, servitù ed obblighi speciali per l'utilizzo delle aree, criteri di riequipaggiamento paesaggistico;
- occasioni fruibili a breve raggio (parchi urbani e suburbani, ecc.) per il tempo libero e le attività ricreative;
- organizzazione e riqualificazione degli insediamenti lungo le cadenti di collegamento tra centri di crinale e centri costieri;

Azioni di tutela:

Difesa idrogeologica.

Impedire l'irrigidimento dei tratti di litorale non ancora o scarsamente urbanizzati, evitando infrastrutture ed insediamenti entro una fascia di almeno 200 metri dalla battigia o delocalizzando eventuali manufatti puntuali, per consentire alle spiagge in arretramento di attestarsi su posizioni più arretrate di maggiore equilibrio.

Restauro e/o ricostruzione, dove ancora possibile, dei cordoni dunali ai fini, non solo di un recupero naturalistico dell'ambiente costiero, ma anche per un'efficace difesa dall'erosione marina.

Ricorso al ripascimento artificiale delle spiagge in erosione mediante prelievo di sabbia dai fondali.

Agricoltura.

Modalità e tecniche colturali che evitino i rischi di inquinamento delle acque,

Attività di trasformazione infrastrutturale ed insediativa.

Esclusione di nuove espansioni degli insediamenti e delle reti infrastrutturali.

Limitazione delle trasformazioni degli insediamenti produttivi al completamento di quelli esistenti.

Mantenimento degli attuali varchi dell'insediamento lungo il fronte mare come corridoi paesaggistici ed ambientali che colleghino il retrostante territorio agricolo con la costa.

Tutela di specifici sistemi di beni individuati dal PTP (ville, masserie, casini) e dei loro equipaggiamenti vegetazionali, che caratterizzano l'organizzazione e l'assetto del paesaggio agrario.

Convenzioni per i cambi d'uso dell'edilizia rurale che garantiscano il corretto uso dei terreni agricoli, il riequipaggiamento vegetale, la manutenzione ambientale.